



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 5 del 16/01/2013 -
Determinazione nr. 175 del 18/01/2013

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di essiccazione e commercio all'ingrosso di cereali.

Società ESSICCATOIO MANIAGHESE CEREALI Snc di Dorigo Lino & C. - stabilimento sito in Comune di Maniago (PN), via Poccioi n. 13, località Campagna.

PREMESSA

1.Fatto

La Società Essiccatoio Maniaghese Cereali Snc di Dorigo Lino & C. con sede legale in via Poccioi n. 13 in comune di Maniago (PN) ha presentato in data 14.08.2012 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e smi provenienti dallo stabilimento ubicato in comune di Maniago (PN) in via Poccioi n. 13.

La Società svolge l'attività di essiccazione e commercio all'ingrosso di cereali.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che presso lo stabilimento saranno presenti un impianto di essiccazione (punti di emissione E1, E2 e E3) con annesso impianto di combustione (punto di emissione n. 1) e un impianto per la pulitura del mais (punto di emissione E4).

La domanda è pervenuta in data 14.08.2012 ed è stata assunta al prot. n. 61892 del 14.08.2012. E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente richieste integrazioni con nota prot. n. 65156 del 04.09.2012. Con lettera datata 05.10.2012 assunta al prot. n. 74099 del 11.10.2012 e con successiva nota del 08.11.2012 (assunta al prot. n. 82328 del 14.11.2012) la Società ha inoltrato quanto richiesto.

In data 14.01.2013 si è tenuta la conferenza dei servizi alla quale ha partecipato la Provincia e il Comune di Maniago.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica di sintesi sulla produzione datata 05.10.2012;
- corografia, inquadramento aereo e mappa catastale;
- estratto PRGC;
- planimetria dello stabilimento;
- prospetto dei punti di emissione;
- nota esplicativa del 08.11.2012 (assunta al prot. n. 82328 del 14.11.2012)

3. Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
2. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport” (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006) ed in particolare gli artt. 3 e 19 per i quali, tra l'altro, sono di competenza delle Province, a partire dal 01/01/2007, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località di impianti;
3. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007) ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera c) per la quale sono di competenza delle province il “rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del decreto legislativo 152/2006” e lettera d) per la quale tale competenza riguarda anche l'“attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera c)”.
4. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
5. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7: “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000); e successive modifiche ed integrazioni;
6. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
7. il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 107, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 16 del 01.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Tutela Ambientale e l'Ordinanza Presidenziale n. 8 del 29.06.2012 che attribuisce al Dott. Samuele Grandin la sostituzione del Dott. Sergio Cristante in caso di assenza dello stesso.

4. Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Tutela dell'Aria dall'Inquinamento della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 10.12.2012. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni indicate come
 - E1, E2, E3 (essiccatoio),
 - E4 (pulitura),

- 1 (centrale termica),
degli impianti proposti, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, il sistema di abbattimento installato e la tipologia degli impianti, siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate.
- sul parere favorevole espresso dal Comune di Maniago in sede di conferenza dei Servizi tenutasi in data 14.01.2013.

Sia l'istruttoria tecnica che il verbale della conferenza dei servizi sono conservati nella pratica.

Si da atto che la presente autorizzazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. Decisione

Di autorizzare la Società ESSICCATOIO MANIAGHESE CEREALI Snc di Dorigo Lino & C., con sede legale e operativa in via Poccioi n. 13 in comune di Maniago (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato.

I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono:

- E1, E2, E3 (essiccatoio),
- E4 (pulitura),
- 1 (centrale termica).

2. Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione E4 (pulitura)	<i>Portata: 8000 m3/h Quota dal p.c.: 6 m</i>
Punti di emissione E1, E2 e E3 (essiccatoio)	<i>Portata: 55000 m3/h (per ciascun camino) Quota dal p.c.: 21 m</i>
Sostanza	Valore limite
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Punto di emissione 1(centrale termica a gasolio con potenza termica nominale di 5,2 W)	
I valori di emissione si riferiscono a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%	
Sostanza	Valore limite

Polveri totali	100 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto	500 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	1700 mg/Nm ³

- b) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dei nuovi impianti (punti di emissione E1, E2, E3, E4 e n. 1) la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- c) Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti (punti di emissione E1, E2, E3, E4 e n. 1) è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- d) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera b) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dei nuovi impianti al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite. Per i punti di emissione E4 e n. 1 ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi. Per i punti di emissione E1, E2 e E3 può essere effettuato un solo campionamento su ogni camino in due giorni diversi. Per questi ultimi camini le emissioni sono considerate conformi al valore limite se la concentrazione, calcolata come media dei 3 campionamenti effettuati su ciascun camino non supera il valore limite di emissione
- e) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. La Società predispose un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere

- assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
4. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
 5. Ad avvenuta messa a regime dei nuovi impianti (punti di emissione E1, E2, E3, E4, 1), la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti da tutti gli impianti autorizzati.

Per i punti di emissione E1, E2 e E3 può essere effettuato un solo campionamento su ogni camino. Per questi ultimi le emissioni sono considerate conformi al valore limite se la concentrazione, calcolata come media dei 3 campionamenti effettuati su ciascun camino non supera il valore limite di emissione.

I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
 6. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
D.M. 25 agosto 2000	Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO ₂ e NO ₂ .

7. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione (salvo quanto sopra indicato per i punti E1, E2 e E3).
8. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si consiglia il rispetto delle seguenti indicazioni:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti.

- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5. Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla società ESSICCATOIO MANIAGHESE CEREALI Snc, al Comune di Maniago e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
13. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in L. n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 18/01/2013

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 18/01/2013 01:14:20

IMPRONTA: 082EED9FB63412B3892802F4334D366E486B13243D20EE607E4E284FF9CAB288
486B13243D20EE607E4E284FF9CAB28887BA87ACFD1ABD8E848F24DD469D60DA
87BA87ACFD1ABD8E848F24DD469D60DADA9A25661ECDE9BEC76EF5F4CBE4DCF4
DA9A25661ECDE9BEC76EF5F4CBE4DCF4B002409975C80D6623CB18C755AF14CF